

A LBO N° 231

Del 05.05.2020



**COMUNE DI
CORENO AUSONIO (FR)**

Medaglia d'argento al merito civile
Piazza Umberto I n° 1
Tel: 0776996024; Fax 0776996358

Comune di Coreno Ausonio
Provincia di Frosinone

Protocollo 0002994 del 05-05-2020
in Arrivo
Categoria 8 Classe 4
Ore: 11:39:37

ORDINANZA

IL SINDACO

ORDINANZA N° 13

Prot. Del 05.05.2020

OGGETTO: Ordinanza di riapertura del Mercato Settimanale limitatamente al solo commercio di generi alimentari e degli eventuali codici consentiti.

VISTO che l'Organizzazione mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di Sanità pubblica di rilevanza internazionale;
VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio 8 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 del 08/03/2020 ed in particolare art. 2 comma 1 lettera f);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio 9 marzo 2020 "ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale": il DPCM pubblicato sull'edizione straordinaria della Gazzetta n. 62 del 9 marzo 2020; le disposizioni del decreto producono effetto dalla data del 10 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile ;

VISTO il DPCM del 1° Aprile 2020, recante disposizioni attuative del d.l. 25 marzo 2019, con il quale le misure previste dal DPCM del 9 marzo 2020 vengono prorogate al 13 Aprile 2020;

VISTO il DPCM del 10 Aprile 2020;

VISTO il DPCM del 20 Aprile 2020 che proroga tutte le misure di contenimento fino al 03.05.2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 26 aprile 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.108 del 27/04/2020, che ha previsto ulteriori disposizioni per avviare la cosiddetta Fase 2;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio N.Z00010 del 17/03/2020;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio N.Z00011 del 17/03/2020;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione LAZIO 30 aprile 2020 n° Z00037

VISTO il limitato numero di esercizi presenti nel paese ed ai fini di evitare l'affollamento e di dare una più ampia accessibilità e distribuzione dei beni di prima necessità;

RITENUTO che, i succitati DPCM dispongono particolari misure urgenti di contenimento del contagio nelle regioni e province. Avuto riguardo alla circostanza che il DPCM del 10 aprile 2020 stabilisce - all'articolo 1-comma 1 lett.z) " sono .chiusi .indipendentemente dalla tipologia di attività svolta , i mercati, salvo le attività dirette alla vendita si soli generi alimentari ... Deve essere garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro."

Ritenuto che ciascun Comune debba ritenersi soggetto "gestore" dei mercati che si tengono nell'arco della settimana sul territorio comunale e che, pertanto, sia destinatario della norma in questione e responsabile dei relativi obblighi, che valgono sia in fase di controllo che di organizzazione di ciascun mercato;

Ritenuto che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica, nonché motivazione di preminente, urgente e indifferibile interesse pubblico;

CONSIDERATO che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

VERIFICATA la disponibilità del distacco di Coreno dei volontari della Protezione Civile Gari 88 a svolgere attività di supporto per i servizi d'istituto della presente ordinanza;

VISTO l'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

tutto ciò premesso e considerato, prendendo atto di quanto disposto dal DPCM e dai provvedimenti citati;

ORDINA la riapertura del mercato ambulante settimanale del VENERDI, per la vendita di soli generi alimentari e degli eventuali codici consentiti rispettando le seguenti indicazioni, con l'ausilio dei volontari della Protezione Civile di Coreno:

- 1) gli operatori devono collocarsi seguendo l'ordine di posteggio al fine di rispettare gli accorgimenti sanitari e di distanziamenti di sicurezza tra un banco e l'altro.
- 2) che la distanza tra un posteggio e l'altro sia almeno di 2 metri;
- 3) non possono essere contemporaneamente presenti per ogni banco, più di due addetti alla vendita e più di un cliente per banco;
- 4) deve essere creato di fronte ad ogni banco un corridoio unidirezionale che dovrà essere occupato da non più di un cliente per volta (larghezza mi 1.50);
- 5) Sono obbligatori mascherine e guanti sia per gli operatori commerciali che per i clienti;
- 5) Fra le persone in fila deve essere rispettata la misura di due metri l'una dall'altra;
- 6) Sono vietati gli assembramenti di persone;

Gli operatori economici saranno ritenuti responsabili per il mancato rispetto delle indicazioni previste, pena in caso di verifica e controllo la sospensione immediata dell'attività in corso.;

DISPONE – che La pubblicazione della presente ordinanza, sarà portata a conoscenza del pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e al sito istituzionale al fine di darne la più ampia diffusione e vale come notifica;

Contro la presente Ordinanza sono ammissibili:

- ricorso al T.A.R. entro 60 gg, ovvero

- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg.,termini tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

La presente ordinanza verrà trasmessa alla Stazione Carabinieri di Ausonia.

Coreno Ausonio, li 05.05.2020

IL SINDACO

Simone Costanzo

Simone Costanzo

